

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MAMMADU' ITALIA O.N.L.U.S.

ART. 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata Mammadù Italia O.N.L.U.S. (d'ora in avanti per semplicità Associazione), organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del Dlgs 4/12/97 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è retta dal presente statuto, dal regolamento, dalle premesse al regolamento e dalle vigenti norme in materia.

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Treviglio, Via G. Matteotti 7.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi amministrative e/o operative anche altrove.

ART. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

Scopo ed Oggetto

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Eventuali utili e/o avanzi di gestione sono impiegati ai soli fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esse direttamente connesse e non possono in nessun caso e in alcun modo, anche in forma indiretta, essere divisi tra gli associati.

L'Associazione, ispirandosi a principi di carità, solidarietà e sensibilità verso i bisogni del prossimo, nasce partendo dall'osservazione che da diverse parti del mondo ed in tutti i continenti (ed in primis nel continente africano) si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario, ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle categorie più deboli ed in particolare dei bambini. L'attività istituzionale e gli scopi dell'Associazione, come sotto illustrati più nel dettaglio e comunque descritti ampiamente anche nel Regolamento e nelle Premesse al Regolamento, sono tesi ad attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati ed in particolare dei bambini (per lo più orfani) africani e più specificatamente della Namibia e/o dei territori in cui opera Mammadù Trust con sede in Namibia, nella convinzione che un investimento nell'istruzione, nell'infondere il desiderio di conoscenza e di "sapere" può essere l'origine di una futura rinascita e riscatto sociale.

Tutto ciò premesso l'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- 1) aiutare e migliorare le condizioni di vita di orfani e bambini vulnerabili e persone in difficili circostanze nel rispetto della cultura namibiana attraverso la costruzione di centri comunitari multi proposte (d'ora in avanti Istituti) dove saranno disponibili una serie di diversi servizi, tra cui, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano: dopo scuola, pasti appropriati, conversazioni educative, educazione sportiva, informazioni su come proteggersi dall'alcolismo e dalle droghe, informazioni per madri affette da HIV, biblioteca.
- 2) Assicurare un'adeguata educazione scolastica a orfani e bambini vulnerabili, provvedendo ai bisogni base come: tasse scolastiche, libri e altro materiale scolastico e divise.

- 3) Confrontarsi con altre associazioni simili per scambiare informazioni e per imparare dalle esperienze reciproche.
- 4) Promuovere occasionalmente raccolta di fondi per poter adempire agli obiettivi dell'Associazione.

E fatto divieto alla associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 5

Patrimonio, entrate e quota associativa

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, liberamente costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo, liberalità, elargizioni e lasciti da chiunque ricevuti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da beni mobili ed immobili che diventassero di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da elargizioni, liberalità e/o contributi da parte di enti pubblici e/o privati e/o persone fisiche;
- da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.

I fondi possono essere depositati presso un Istituto di Credito e/o Istituto Postale. E' il Consiglio Direttivo a deliberare e decidere in merito.

Ogni operazione Finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

La prima quota associativa è stata fissata dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione nell'importo minimo di euro 40,00 (quaranta/00). Il Consiglio Direttivo con delibera unanime può modificare annualmente la quota minima associativa stabilita in sede di costituzione dell'Associazione e indicata nell'Atto costitutivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso ed esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione e al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa morte.

ART. 6

Bilancio

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio Consuntivo e il bilancio Preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

ART. 7

Avanzi di gestione

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ad eccezione di quelle imposte

dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

Gli eventuali utili o avanzi di gestione di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART.8

Soci

Sono soci tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, il Regolamento e le Premesse al Regolamento. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda di ammissione. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e inappellabile. Il diniego va comunque motivato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provvede a versare la quota associativa entro la data dell'Assemblea. In tal caso si intende automaticamente escluso a far data dal 31 dicembre dell'anno precedente.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e di quanto è espresso e contenuto nel Regolamento; devono altresì attenersi e rispettare le delibere del Consiglio Direttivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario al fine del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in ogni momento notificare al Consiglio Direttivo, per iscritto e con raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. I soci sono così suddivisi:

- 1) Soci Fondatori: sono i soci che con il loro impegno hanno dato vita all'Associazione
- 2) Soci Ordinari: sono i soci che riconoscendosi negli scopi dell'Associazione ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda
- 3) Soci Onorari: sono i soci che per meriti particolari ricevono con il loro consenso l'adesione all'Associazione. La nomina di soci Onorari spetta al Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto qui non espresso, si rinvia a quanto previsto e disciplinato dal Regolamento in materia dei "Soci".

ART. 9

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se previsto;
- Il Collegio dei Proviviri, se previsto.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 10

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo. Spetta invece direttamente al Consiglio Direttivo nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere;
- provvede alla nomina, se previsti, del collegio dei revisori contabili e del collegio dei probiviri;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto da trasmettere a tutti gli associati a mezzo raccomandata, fax, email o con qualunque altro mezzo e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o da almeno un terzo dei consiglieri o quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono necessario.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà degli associati, in seconda qualunque sia il quorum dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione si computa come voto negativo. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare il proprio diritto di voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio ha un voto ed è eleggibile a tutte le cariche sociali. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto dal Segretario (o in sua assenza da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

ART. 11

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed eventualmente da un numero massimo di quattro Consiglieri. La composizione del Consiglio Direttivo va quindi da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti.

I soci fondatori acquisiscono di diritto la qualifica di Consiglieri per un periodo di tempo illimitato e comunque per tutta la durata dell'Associazione.

La durata del Consiglio Direttivo è disciplinata nell'Atto Costitutivo dell'Associazione a cui si rinvia.

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, come disciplinato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione a cui si rinvia. I successivi Consigli Direttivi saranno eletti dagli Associati con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti validamente espressi, su presentazione di liste di candidati. Ogni lista, sottoscritta da almeno tre degli associati, dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quello dei membri del Consiglio Direttivo eleggibili. Il candidato dovrà sottoscrivere per accettazione la candidatura e non potrà essere presentato in più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede dell'Associazione o presso la Segreteria, se costituita, o presso altro luogo comunicato preventivamente dal Consiglio Direttivo uscente. Le liste verranno contrassegnate con un numero attribuito in base all'ordine di presentazione. Il voto dato alla lista si intende attribuito a tutti i candidati che vi sono compresi. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvedere alla sua sostituzione con il socio che nella graduatoria elettorale ha riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto. Il consigliere subentrato dura in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. Qualora la lista dei non eletti fosse esaurita o non esistesse, il Consiglio Direttivo può non sostituire il Consigliere deceduto o dimissionario, se è composto da un minimo di tre membri. Diversamente devono essere indotte nuove elezioni per il membro (o i membri) da sostituire. E' il Consiglio Direttivo che al suo interno con voto palese (per alzata di mano) nomina tra gli eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 12

Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative delibere. Sono attribuiti al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione. In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente.

ART. 13

Segretario

Il Segretario, attraverso l'esercizio delle attività indicate nel regolamento dell'Associazione cui si rinvia, garantisce il funzionamento del Consiglio stesso.

ART. 14

Collegio dei revisori

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno.

ART. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 16

Legge applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nel Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Treviglio, 02.05.2011

1 Andrea Di Gesualdo

2 Alessandro Merlo

3 Doriana Rita Di Lorenzo

4 Paola Ciarlante
